

REGOLAMENTO GENERALE
della Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" ONLUS
(Aggiornamento 20 gennaio 2022)

Articolo 1

Finalità e norme generali

1 - Il presente Regolamento Generale è redatto in armonia con lo Statuto dell'Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 24 del 30 ottobre 2020 e registrato dalla Prefettura di Monza e della Brianza con protocollo n° 0053554 del 30 settembre 2021 e con le norme di legge vigenti, in particolare con il disposto di cui al *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)* e *ss.mm.ii.*

Dal momento del perfezionamento dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui citato al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 la BIC assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, la denominazione di «Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - Ente del Terzo Settore (acronimo ETS)» in luogo di quella sinora indicata «Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (acronimo ONLUS)».

2 - Il Regolamento delinea l'organizzazione amministrativa dell'Ente e detta norme sulle procedure amministrative allo scopo di realizzare la propria missione e uniformità, funzionalità ed efficacia nell'amministrazione delle risorse nel rispetto delle vigenti normative in particolare del D.lgs. 231/2001.

Articolo 2

Scopi

Gli scopi della Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" sono quelli indicati dall'articolo 2 dello Statuto sociale vigente e quelli ad essa conferiti in conformità con quelli conferiti dalle leggi dello Stato, in particolare dalla legge 52/1994 e 76/2011.

Essi divengono la "missione" della Biblioteca.

Per il conseguimento delle finalità statutarie la Biblioteca può stipulare convenzioni, protocolli e accordi con altre organizzazioni pubbliche e private, aderire a consorzi, a organizzazioni e a iniziative anche internazionali.

Ogni attività deve essere promossa e realizzata dalla Biblioteca nel pieno rispetto dello Statuto Sociale e delle normative vigenti in materia.

Per la realizzazione delle copie accessibili di testi la Biblioteca "Regina Margherita", quale "Entità autorizzata" si atterrà alle disposizioni e ai principi fissati dall'articolo 15 della legge 37/2019.

Articolo 3

Beneficiari dei servizi

Le attività della Biblioteca devono essere svolte in via principale, diretta o indiretta, in favore dei soggetti individuati dall'articolo 3 dello Statuto Sociale. I dati sensibili e personali che individuano i beneficiari dei singoli servizi devono essere custoditi nel rispetto delle vigenti normative e resi disponibili ad altri solo su espressa autorizzazione del singolo interessato o a richiesta dell'Autorità competente.

Articolo 4

Organizzazione

Gli Organi dell'Ente sono:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- L'Organo di Controllo
- Il Revisore Legale dei Conti

Ciascun Organo della Biblioteca opera in autonomia nel rispetto dei compiti ad esso affidati dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento Generale.

Articolo 5

Composizione, Durata, Attribuzioni e Competenze del Consiglio di Amministrazione

1 - La composizione del Consiglio di Amministrazione, la sua durata in carica e le sue attribuzioni e competenze sono definite dagli articoli 5, 6, 7 e 8 dello Statuto Sociale vigente.

1) Sulla composizione:

a) quattro componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dalla Direzione Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti ONLUS-APS;

b) un componente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo - oggi divenuto Ministero della Cultura;

c) All'atto dell'insediamento ciascun componente dovrà presentare una formale nota di accettazione dell'incarico e un'autodichiarazione di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con il ruolo di componente del C.d.A. della Biblioteca.

2) Sulla durata:

a) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica secondo le previsioni dell'articolo 6 dello Statuto Sociale vigente;

b) decade il 31 dicembre del quinto anno successivo al suo insediamento;

c) rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3) Sulle attribuzioni:

a) Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie funzioni come dal disposto dell'articolo 7 dello Statuto Sociale vigente.

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione:

b) fissare i limiti di eventuali deleghe autorizzative per spese correnti;

c) approvare procedure regolatorie di attività amministrative di gestione ordinaria;

d) confermare o nominare, quando obbligatorio o quando ritenuto opportuno, il Coordinatore Amministrativo, il Direttore del Coordinamento Nazionale dei Centri di Consulenza Tiflodidattica, l'istituto Cassiere, il Responsabile della Sicurezza, il Responsabile della Privacy, il Responsabile per l'Amministrazione Trasparente, il Responsabile di rete, i Responsabili delle aree Amministrativa e Tecnica;

e) determinare l'importo delle indennità di carica.

4) Sul funzionamento:

I - Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano per le loro funzioni e ove nominati il Coordinatore Amministrativo, il Direttore del Coordinamento Nazionale dei Centri di Consulenza Tiflodidattica, il Capo Ufficio Segreteria - o, in caso d'assenza o impedimento, altro funzionario appositamente indicato - al quale sono affidati compiti di verifica dell'identità personale dei partecipanti e di acquisizione/conservazione dei documenti relativi alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Registro dei verbali delle adunanze e delle Deliberazioni. Il Presidente ha comunque facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio chiunque egli ritenga utile per il buon andamento dei lavori consiliari.

II - In caso di decadenza dall'incarico di un componente del C.d.A. per uno dei motivi indicati dall'articolo 6 dello Statuto spetta al Presidente disporre l'avvio delle procedure per la sua sostituzione. Nel caso in cui la decadenza riguardi il Presidente tale adempimento compete al Vice Presidente o, in mancanza, al Consigliere più anziano d'età.

III - Tutte le votazioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono a scrutinio palese ad eccezione di quelle previste dal comma 6.3 dell'articolo 8 dello Statuto Sociale vigente.

IV - Nelle riunioni in audio/video conferenza, quando necessario, deve essere assicurata la possibilità di voto segreto.

V - Qualora si debba procedere a una votazione a scrutinio segreto, il Consiglio provvede a nominare un collegio scrutinante composto da 3 membri. Qualora la votazione avvenga durante una riunione in presenza, almeno due membri dovranno essere a conoscenza del sistema di lettoscrittura braille.

VI - Il Presidente uscente o, in caso di impedimento, il Vice Presidente uscente o in caso di impedimento il Consigliere uscente più anziano d'età convoca e presiede la riunione di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente. Qualora ciò non sia possibile, la riunione di insediamento del nuovo Consiglio è convocata dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

VII - Nella prima riunione utile dopo quella di insediamento e di nomina delle cariche, il Consiglio di Amministrazione provvede:

a) a confermare o nominare il Coordinatore Amministrativo, il Direttore del Coordinamento Nazionale dei Centri di Consulenza Tiflodidattica, i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;

b) approvare, modificare, revocare le eventuali deleghe autorizzative e regolatorie di cui ai punti 3 sub b) e c) del presente articolo;

c) a confermare o nominare: l'istituto Cassiere, il Responsabile della Sicurezza, il Responsabile della Privacy, il Responsabile per l'Amministrazione Trasparente, il Responsabile di rete, i Responsabili delle aree Amministrativa e Tecnica;

d) determinare l'importo delle indennità di carica.

VIII - Gli incarichi continuativi conferiti ai sensi dell'articolo 4 comma 5 dello Statuto vigente a componenti del Consiglio di amministrazione devono risultare da specifico atto formale che deve indicare espressamente i limiti temporali e sostanziali del mandato e l'eventuale corrispettivo economico previsto.

IX - Nel caso di decadenza della maggioranza del Consiglio di Amministrazione l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti provvede a nominare un Commissario Straordinario preposto alla ricostituzione della gestione ordinaria. La gestione straordinaria non può durare più di 60 giorni.

Articolo 6

Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente

Le attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente sono indicate dal disposto degli articoli 9 e 10 dello Statuto vigente.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) verifica la corretta esecuzione dei deliberati e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) cura l'ordinaria amministrazione nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- d) autorizza le spese nei limiti stabiliti dal Regolamento Amministrativo-Contabile e Finanziario e dal Consiglio di Amministrazione;
- e) emana o approva le procedure esecutive mirate a disciplinare i processi di lavoro.

Qualora la sostituzione del Presidente contempli l'esecuzione di atti di ordinaria o straordinaria amministrazione la delega del Presidente deve risultare o conseguire da atto formale.

Articolo 7

Attribuzioni del Consigliere Delegato

Qualora nominato, il Consigliere delegato svolge le funzioni ad esso affidate dall'articolo 11 dello Statuto vigente.

Articolo 8

Coordinatore Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, ed eventualmente revocare, un Coordinatore Amministrativo, definendone compiti, attribuzioni e durata.

Articolo 9

Composizione e competenze dell'Organo di Controllo

Come stabilito dall'articolo 12 dello Statuto vigente e dalla deliberazione n° 51 del 26 ottobre 2021 del Consiglio di Amministrazione assume le funzioni di cui all'articolo 30 commi 6 e 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n° 117.

Esso assorbe anche le competenze proprie dell'Organo di Vigilanza di cui al D.lgs. 231/2001.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione immediatamente esecutiva e svolge la propria attività in assoluta autonomia e indipendenza.

Entro 10 giorni dalla data della deliberazione il Presidente della Biblioteca convoca l'Organo di Controllo e provvede al suo insediamento e alla nomina del Presidente.

Entro 60 giorni dal suo primo insediamento l'Organo di Controllo approva il proprio "Regolamento di funzionamento" che verrà ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Alle riunioni dell'Organo di Controllo partecipa, se richiesto e se previsto dal "Regolamento di funzionamento", un funzionario della Biblioteca con funzioni verbalizzanti e di segreteria.

I componenti dell'Organo di Controllo nominati dalla Biblioteca decadono dall'incarico il 31 dicembre dell'anno nel quale decade il Consiglio di Amministrazione e rimangono in carica per l'ordinaria Amministrazione sino all'insediamento del nuovo Organo.

La decadenza di un componente dell'Organo di Controllo non comporta l'automatica decadenza dell'Organo. La contemporanea decadenza di due componenti dell'Organo di Controllo ne determina lo scioglimento.

Le norme sulla decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano anche all'Organo di Controllo.

Come previsto dal comma 8 dell'articolo 30 del D.lgs 117/2017 i componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile come previsto dal comma 5 dell'articolo 30 del D.lgs 117/2017.

Articolo 10

Il Revisore Legale dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Revisore Legale dei Conti scelto tra le categorie indicate dall'articolo 2397 comma 2 del Codice Civile.

Il Revisore Legale dei Conti può chiedere di avvalersi di funzionari della Biblioteca per attività verbalizzanti e di segreteria.

Il Revisore Legale dei Conti decade dall'incarico il 31 dicembre dell'anno nel quale decade il Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Revisore.

Articolo 11

Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Biblioteca.

Nella prima fase di attuazione il componente del Collegio dei Sindaci Revisori nominato dal Ministero della Cultura entra direttamente a far parte dell'"Organo di Controllo" costituito ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento Generale.